

BREXIT, EFFETTI IVA E IMPOSTE DIRETTE

Mercoledì 10 febbraio 2021

TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI TRA ITALIA E REGNO UNITO

A cura di Simonetta La Grutta

DATE RILEVANTI NEL 2020

- ✓ **1 febbraio 2020**: entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito da Ue e Euratom: inizio del periodo transitorio (effetti sospesi)
- ✓ **24 dicembre 2020**: conclusione dei negoziati e annuncio del raggiunto Accordo sugli scambi e la cooperazione
- ✓ **31 dicembre 2020**: termine del periodo transitorio

COSA ACCADE DAL 2021

Il Regno Unito:

- ✓ Non è più parte del territorio doganale della Ue
- ✓ Non è più parte del territorio fiscale - ai fini IVA e accise - della UE
- ✓ La commercializzazione di beni tra GB e UE non è più considerata commercio intracomunitario ma commercio verso un paese terzo (con alcune eccezioni per l'Irlanda del Nord)

COSA ACCADE DAL 2021

Il Regno Unito:

- ✓ Non è più soggetto alle norme UE
- ✓ Non è più tenuto a implementare le nuove direttive
- ✓ Non è più tenuto a seguire gli orientamenti della Corte di giustizia UE

COSA ACCADE DAL 2021

Operazioni e adempimenti sotto osservazione:

- ✓ Cessioni e acquisti di beni
- ✓ Operazioni triangolari
- ✓ Trasferimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà
- ✓ Prestazioni di servizi
- ✓ Obblighi documentali
- ✓ Obblighi dichiarativi
- ✓ Regimi speciali: plafond, etc.
- ✓ Istituti per l'ottenimento dello status di soggetto passivo
- ✓ Procedure per il rimborso dell'IVA
- ✓ Etc.

DALLA COMMISSIONE UE

- ✓ Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of Value Added tax (VAT) for **goods** – 10 December 2020 REV3
- ✓ Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of Value Added tax (VAT) for **services** – 9 December 2020 REV3
- ✓ Guidance Note– Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of **customs**, including **preferential origin** - 23 December 2020 REV4

DALLA COMMISSIONE UE

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord – 7.8.2020 COM (2020) 360 final

CESSIONI DI BENI


La direttiva IVA e le norme nazionali prevedono disposizioni diverse per:

- ✓ Le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni
- ✓ Le cessioni all'esportazione e le importazioni di beni

CESSIONI DI BENI

È necessario riconsiderare:


- ✓ Le cessioni di beni B2B
- ✓ Le cessioni di beni B2C



CESSIONI DI BENI

È necessario riconsiderare:


- ✓ Trattamento IVA
- ✓ Requisito soggettivo del cessionario
- ✓ Prova della movimentazione dei beni
- ✓ Indicazioni da riportare nel testo della fattura (natura operazione in FE)
- ✓ Obblighi comunicativi: Intrastat ed Esterometro
- ✓ Effetti sul plafond
- ✓ Effetti sui flussi di cassa generati dall'IVA
- ✓ Etc.



ACQUISTI DI BENI

È necessario riconsiderare:


- ✓ Gli acquisti di beni B2B
- ✓ Gli acquisti di beni B2C



ACQUISTI DI BENI

È necessario riconsiderare:


- ✓ Trattamento IVA
- ✓ Requisito soggettivo del cessionario
- ✓ Applicazione dell'inversione contabile
- ✓ Effetti sui flussi di cassa generati dall'IVA
- ✓ Obblighi comunicativi: Intrastat ed Esterometro
- ✓ Etc.



MOVIMENTAZIONI DI BENI

È necessario riconsiderare le movimentazioni di beni a titolo diverso da quello traslativo della proprietà:

- ✓ Trasferimenti di beni propri per creazione di uno stock
- ✓ Trasferimenti di beni propri per perizie, lavorazioni, riparazioni
- ✓ Trasferimenti di beni da installare
- ✓ Trasferimenti di beni per rendere prestazioni di servizi



OPERAZIONI TRIANGOLARI

È necessario riconsiderare le operazioni triangolari:


- ✓ Caso 1: trasporta ITA 1
- ✓ Caso 2: trasporta ITA 2
- ✓ Caso 3: trasporta GB



OPERAZIONI TRIANGOLARI

È necessario riconsiderare le operazioni triangolari:

- ✓ **Caso 1: importa ITA 1**
- ✓ **Caso 2: importa ITA 2**



OPERAZIONI TRIANGOLARI

È necessario riconsiderare le operazioni triangolari:

- ✓ Caso 1: importa ITA 1
- ✓ **Caso 2: importa ITA 2**



OPERAZIONI TRIANGOLARI

È necessario riconsiderare le operazioni triangolari:

- ✓ Caso 1: trasporto ITA
- ✓ Caso 2: trasporto GB
- ✓ Caso 3: trasporto EXTRA-UE



OPERAZIONI TRIANGOLARI

È necessario riconsiderare le operazioni triangolari:

- ✓ Caso 1: trasporta ITA
- ✓ Caso 2: trasporta GB
- ✓ Caso 3: trasporta UE



OPERAZIONI TRIANGOLARI

È necessario riconsiderare le operazioni triangolari:


- ✓ Caso 1: trasporta GB
- ✓ Caso 2: trasporta ITA
- ✓ Caso 3: trasporta UE



PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE

È necessario riconsiderare:


- ✓ Le prestazioni di servizi generiche B2B
- ✓ Le prestazioni di servizi generiche B2C



PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE

È necessario riconsiderare:


- ✓ Trattamento IVA
- ✓ Requisito soggettivo del committente e relativa prova
- ✓ Indicazioni da riportare nel testo della fattura (natura operazione in FE)
- ✓ Obblighi comunicativi: Intrastat ed Esterometro
- ✓ Effetti sui flussi di cassa generati dall'IVA
- ✓ Etc.



PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE

È necessario riconsiderare:


- ✓ Acquisto di servizi generici B2B
- ✓ Acquisto di servizi generici B2C



PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE

È necessario riconsiderare:

- ✓ Trattamento IVA
- ✓ Applicazione dell'inversione contabile
- ✓ Effetti sui flussi di cassa generati dall'IVA
- ✓ Obblighi comunicativi: Intrastat ed Esterometro
- ✓ Etc.



PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE E RICEVUTE

È necessario riconsiderare:

- ✓ Le prestazioni di servizi diverse da quelle generiche B2B
- ✓ Le prestazioni di servizi diverse da quelle generiche B2C



Risultato dell'analisi:

- ✓ Trattamento IVA invariato (sia B2B che B2C)
- ✓ Unica eccezione: le locazioni a breve termine di mezzi di trasporto

ART. 51 ACCORDO DI RECESSO

1. Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio [\(29\)](#), **purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione.**
2. La **direttiva 2006/112/CE si applica per ancora cinque anni** dopo la fine del periodo di transizione ai diritti e agli obblighi del soggetto passivo in relazione a operazioni che presentino un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro **effettuate prima della fine del periodo di transizione e per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1.**

ART. 51 ACCORDO DI RECESSO

3. In deroga al paragrafo 2 e all'articolo 15 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio [\(30\)](#), le **domande di rimborso relative all'IVA** pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro sono presentate alle condizioni previste da detta direttiva entro il **31 marzo 2021**.

4. In deroga al paragrafo 2 e all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio [\(31\)](#), le **modifiche delle dichiarazioni IVA** presentate ai sensi dell'articolo 364 o dell'articolo 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE nel Regno Unito per i servizi prestati negli Stati membri di consumo prima della fine del periodo di transizione, o in uno Stato membro per i servizi prestati nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, sono presentate **entro il 31 dicembre 2021**.

ADEMPIMENTI IVA CONNESSI ALLE OPERAZIONI TRA ITALIA E REGNO UNITO

A cura di Simonetta La Grutta

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI E DIRITTI IVA

Dalla disamina compiuta emerge che molteplici sono gli effetti, ulteriori rispetto al mero trattamento IVA, della Brexit.

Inapplicabilità delle semplificazioni:

- ✓ Per le operazioni triangolari intra-UE
- ✓ Per i contratti di call-off stock
- ✓ Per le lavorazioni su beni mobili
- ✓ Per le cessioni di beni da installare
- ✓ Per l'introduzione di beni in un deposito IVA
- ✓ Per le vendite a distanza nei confronti di privati consumatori

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI E DIRITTI IVA

Dalla disamina compiuta emerge che molteplici sono gli effetti, ulteriori rispetto al mero trattamento IVA, della Brexit.

Da considerare:

- ✓ Le tempistiche per la consegna delle merci
- ✓ Le limitazioni derivanti dalle normative doganali
- ✓ I flussi di cassa generati dall'IVA
- ✓ Gli effetti sul plafond
- ✓ Le modifiche alle procedure amministrative per fatture di vendita e di acquisto
- ✓ La prova dell'invio delle merci all'estero
- ✓ La prova della soggettività passiva del committente
- ✓ Le modifiche degli obblighi comunicativi

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI E DIRITTI IVA

Effetti sulla soggettività passiva:

- ✓ La liquidazione IVA di gruppo
- ✓ Il Gruppo IVA e i rapporti tra casa madre-branch
- ✓ Il regime del MOSS
- ✓ L'identificazione diretta: ammessa (Risoluzione no. 7 del 1.2.2021)

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI E DIRITTI IVA

Ulteriori effetti sugli obblighi di fatturazione e adempimenti connessi in mancanza di strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza

- ✓ Emissione della fattura da parte del cliente
- ✓ Emissione della fattura da parte del terzo
- ✓ Tenuta della contabilità all'estero

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI E DIRITTI IVA

Procedure di rimborso dell'IVA assolta in Italia da un soggetto passivo inglese:

- ✓ Ante Brexit: procedura mediante portale (art. 38-bis2 DPR 633/72)
- ✓ Post Brexit: acquisizione della soggettività passiva IVA (?)

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI E DIRITTI IVA

Procedure di rimborso dell'IVA assolta nel Regno Unito da un soggetto passivo italiano:

- ✓ Ante Brexit: procedura mediante portale (art. 38-bis1 DPR 633/72)
- ✓ Post Brexit: acquisizione della soggettività passiva IVA (?)

RISOLUZIONE N. 7/2021

In particolare, per i **soggetti extra-UE** la possibilità di **identificazione diretta** è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 35- ter del decreto IVA, ai sensi del quale *«possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione [...] in un Paese terzo con il quale **esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta**, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992»*.

Nel caso in esame, **al fine di verificare** la sussistenza delle condizioni previste nel citato comma 5, occorre **tener conto dell'accordo tra Regno Unito e Unione europea**, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit.

RISOLUZIONE N. 7/2021

Il predetto **accordo** è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e **contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa** e la lotta contro la frode in materia di **imposta sul valore aggiunto** e **sull'assistenza reciproca** in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (di seguito “Protocollo”).

In ambito di assistenza amministrativa in materia di IVA, **sono state previste le seguenti forme di assistenza**: richiesta d'informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.

Il **Protocollo**, in base all'esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente **analogo** agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza **consente** di continuare ad **applicare** ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell'articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA (cfr. risoluzioni del 5 dicembre 2003, n. 220/E e del 28 luglio 2020, n. 44/E).

L'IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ

A cura di Gianluca Odetto

PRINCIPI GENERALI

Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi, a norma dell'art. 127 dell'accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio anche ai fini delle imposte sui redditi (le quali, a differenza dell'IVA, non sono armonizzate).

Eccezione è prevista nell'art. 100, paragrafo 1, dell'accordo, che fa salva l'applicazione della direttiva 2010/24/UE sulla riscossione dei crediti tributari per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione (ciò vale per i crediti relativi ad importi divenuti esigibili prima della fine del periodo di transizione, o relativi ad operazioni effettuate prima della fine del periodo di transizione, ma i cui importi sono divenuti esigibili dopo tale periodo).

PRINCIPI GENERALI

Anche ai fini delle imposte sui redditi non ha effetto l'art. 13 co. 1 del DL 22/2019, secondo cui, sino al termine del periodo transitorio (fissato dal decreto in 18 mesi a decorrere dalla data di recesso) avrebbero dovuto applicarsi le norme nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione, ivi incluse quelle che si originano da direttive.

La norma, infatti, era stata prevista nell'aspettativa di Brexit senza accordo, mentre tecnicamente l'accordo esiste (comunicato Min. Economia 31.1.2020; risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.5.2020 n. 156).

COSA CAMBIA E COSA NON CAMBIA

Occorre distinguere tre casistiche diverse:

- ✓ norme interne che attuano direttive UE e che menzionano i rapporti con Stati membri dell'Unione;
- ✓ norme interne rese necessarie per tutelare le libertà fondamentali (in particolar modo stabilimento e circolazione dei capitali);
- ✓ norme interne che regolano i rapporti con Stati «*white list*».

Cosa cambia e cosa non cambia – Quadro di sintesi		
Disposizioni interne di matrice comunitaria	Norme di recepimento delle direttive	Cessano di trovare applicazione
	Norme a tutela del rispetto delle libertà fondamentali	
Disposizioni interne che fanno generico riferimento agli Stati ricompresi nella « <i>white list</i> »		Continuano ad esplicare efficacia

COSA NON CAMBIA

Norme del TUIR	
Art. 24 co. 3- <i>bis</i>	Regime dei “ non residenti Schumacker ” per i soggetti residenti in Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni
Art. 24- <i>ter</i> co. 2	Opzione per l'imposta sostitutiva del 7% per i titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in Italia da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
Art. 73 co. 3	Presunzione di residenza in Italia dei <i>trust</i> istituiti in Stati non appartenenti alla <i>white list</i> in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari non sia residente in Italia, o in cui un soggetto residente in Italia apporti immobili o diritti reali immobiliari
Art. 101 co. 5	Deducibilità delle perdite su crediti verso clienti residenti in Stati che assicurano lo scambio di informazioni assoggettati a procedure concorsuali equivalenti a quelle previste dal diritto italiano
Art. 166- <i>bis</i> co. 3	Assunzione del valore di mercato quale criterio di valorizzazione dei beni “in entrata” , se la società che si trasferisce in Italia (o che effettua operazioni assimilate al trasferimento della sede in Italia) proviene da Stati appartenenti alla <i>white list</i>

COSA NON CAMBIA

Norme in materia di fiscalità finanziaria	
Art. 6 del DLgs. 239/96	Esenzione da imposta sostitutiva per gli interessi dei titoli dei c.d. “grandi emittenti” percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni
Art. 26- <i>bis</i> co. 1 del DPR 600/73	Esenzione da imposte sui redditi per i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lett. a), c), d), g- <i>bis</i>) e g- <i>ter</i>) dell’art. 44 del TUIR, se percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni
Art. 26- <i>quinquies</i> co. 5 del DPR 600/73	Esenzione da ritenuta per i proventi degli OICR italiani percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni
Art. 5 co. 5 del DLgs. 461/97	Esenzione da imposta sostitutiva sul <i>capital gain</i> per le plusvalenze «non qualificate» e i redditi ad esse assimilati realizzati da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni

COSA NON CAMBIA

Norme in materia di fiscalità finanziaria	
Art. 7 co. 3 del DL 351/2001	Esenzione da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani percepiti da fondi pensione e OICR istituiti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni
Art. 3 co. 2 lett. b) del DL 66/2014	Equiparazione ai titoli di Stato italiani dei titoli emessi dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini della tassazione ridotta del 12,50%
Prov. Agenzia delle Entrate 18.12.2013 n. 151663	Obbligo di adottare nel quadro RW l' approccio "look through" , se la partecipazione rilevante è localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi
	Obbligo di indicare nel quadro RW l' ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Per effetto del recesso del Regno Unito vengono meno:

- ✓ la deducibilità dal reddito complessivo dei **contributi a fondi pensione** istituiti nel Regno Unito (art. 10 co. 1 lett. *e-bis*) del TUIR);
- ✓ la detrazione dall'imposta dei **canoni di locazione** per gli studenti di Università con sede nel Regno Unito (art. 15 co. 1 lett. *i-sexies*) del TUIR).

Entrambe le norme fanno, infatti, riferimento ai rapporti con Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Per effetto del recesso del Regno Unito viene meno lo «scudo» dell'art. 47-*bis* del TUIR, che per presunzione assoluta non considera mai **privilegiati** ai fini della tassazione dei **dividendi** e delle **plusvalenze** i regimi accordati da Stati UE/SEE, sia per le persone fisiche che per le società.

Un regime fiscale di favore potrebbe, quindi:

- ✓ sia attivare le disposizioni CFC, in presenza di *passive income* di importo significativo (come prima);
- ✓ se ciò non succede, attivare la **tassazione integrale** degli utili o delle plusvalenze, fatta salva la dimostrazione della c.d. «seconda esimente» (novità).

CONSOLIDATO FISCALE

Per effetto del recesso del Regno Unito vengono meno:

- ✓ la possibilità di optare per il consolidato fiscale tra **società «sorelle»**, se la controllante è UK (art. 117 co. 2-*bis* del TUIR);
- ✓ la possibilità di consolidare le **stabili organizzazioni** italiane di società UK (art. 120 co. 1-*bis* del TUIR).

Entrambe le norme fanno, infatti, riferimento ai rapporti con Stati UE/SEE.

A rigore, le opzioni in corso dovrebbero decadere.

CONSOLIDATO FISCALE

Le società non residenti possono optare per il consolidato fiscale in qualità di **controllanti**, a condizione:

- ✓ di essere residenti in uno **Stato «convenzionato»** che assicura un adeguato scambio di informazioni con l'Italia;
- ✓ di esercitare un'attività d'impresa in Italia con una stabile organizzazione.


In questo caso, il recesso del Regno Unito **non ha effetti** sulle opzioni in corso (o da esercitare), in quanto è mantenuto lo status di giurisdizione che assicura lo scambio di informazioni.

CONSOLIDATO FISCALE

La **S.O. ITA** della società UK continua a operare quale consolidante:

- ✓ sia se le altre partecipazioni sono **riferibili alla S.O. medesima**;
- ✓ sia se le partecipazioni sono riferibili alla casa madre.

Nell'esempio di cui sotto è schematizzato il primo caso.




CONSOLIDATO FISCALE

La **S.O. ITA** della società UK continua a operare quale consolidante:


- ✓ sia se le altre partecipazioni sono riferibili alla S.O. medesima;
- ✓ sia se le partecipazioni sono **riferibili alla casa madre**.

Nell'esempio di cui sotto è schematizzato il secondo caso.



CONSOLIDATO FISCALE

Le società non residenti possono designare quale consolidante una controllata, a condizione di essere residenti in uno Stato UE/SEE.
In questo caso, il recesso del Regno Unito **ha effetti** sulle opzioni in corso (o da esercitare).



CONSOLIDATO FISCALE


Le S.O. italiane di società non residenti possono optare per il consolidato fiscale in qualità di **controllate**, a condizione di appartenere ad una società residente in uno Stato UE/SEE :

- ✓ controllata da una società residente in Italia o uno Stato UE/SEE;
- ✓ controllata da una società residente in un uno Stato extra UE/SEE «convenzionato», se questa società ha in Italia una S.O. che funge da consolidante.

In questo caso, il recesso del Regno Unito **ha effetti** sulle opzioni in corso (o da esercitare).

CONSOLIDATO FISCALE

La possibilità di consolidare – in qualità di controllate – le S.O. italiane di società estere è vincolata al fatto che tali società siano residenti in Stati UE/SEE (opzioni «travolte» con società di appartenenza residenti nel Regno Unito).



TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE

Per effetto del recesso del Regno Unito non risulta più possibile optare per la **rateizzazione dell'imposta** derivante dal trasferimento della sede all'estero (*exit tax*).

L'art. 166 co. 9 del TUIR, infatti, accorda il beneficio solo se il trasferimento avviene verso Stati UE/SEE; analoga preclusione è prevista per le **operazioni assimilate** al trasferimento «diretto» (es. incorporazione, da parte di società UK, di società italiane).

L'imposta deve, quindi, essere corrisposta in un'unica soluzione per il periodo di ultima residenza fiscale italiana della società.

NOVITÀ IN AMBITO FINANZIARIO

Norme in materia di fiscalità finanziaria	
Art. 1 del DLgs. 239/96	Esenzione da ritenuta per gli interessi dei titoli emessi dai “grandi emittenti” con azioni quotate nei mercati degli Stati UE/SEE
Art. 26- <i>quater</i> co. 8- <i>bis</i> del DPR 600/73	Ritenuta del 5% sugli interessi destinati a finanziare il pagamento di interessi su obbligazioni emesse dai percettori quotate in mercati regolamentati degli Stati UE/SEE
Art. 26 co. 5- <i>bis</i> del DPR 600/73	Esenzione da ritenuta per gli interessi dei finanziamenti a lungo termine alle imprese erogati da banche stabilite negli Stati UE, ecc. (la norma dovrebbe, però, applicarsi agli investitori istituzionali soggetti a vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti anche se extra-UE, purché “ <i>white list</i> ”)
Art. 27 co. 3 del DPR 600/73	Ritenuta dell'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti in Stati UE/SEE
Art. 27 co. 3- <i>ter</i> del DPR 600/73	Ritenuta dell'1,20% sui dividendi corrisposti a società di capitali ed enti commerciali residenti in Stati UE/SEE, se non rientranti nel regime “ madre-figlia ”

ALTRE NOVITÀ

Altre norme	
Art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014	Accesso al regime forfetario per i soggetti residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo
Art. 19 co. 15 e 16 del DL 201/2011	Assolvimento dell' IVIE sul valore catastale per gli immobili situati in Stati UE/SEE Scomputo dall'IVIE delle imposte sia patrimoniali che reddituali (se non già detratte ai sensi dell'art. 165 del TUIR), per gli immobili situati in Stati UE/SEE
Art. 12 co. 1 lett. h) e i) del DLgs. 346/90	Esenzione dall' imposta sulle successioni dei titoli di Stato emessi dagli Stati UE/SEE

TRATTAMENTO NAZIONALE

L'accordo commerciale del 24.12.2020 introduce agevolazioni per gli investimenti. L'art. SERVIN 2.3 (Parte Seconda, Rubrica Prima, Titolo II) accorda agli **investitori dell'altra parte**, per lo stabilimento sul proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie imprese e ai propri investitori, intendendo per:

- ✓ «**investitore**», una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito un'impresa nel territorio dell'altra parte;
- ✓ «**stabilimento**», la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte, al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli.

TRATTAMENTO NAZIONALE

Analoga «parità di trattamento» è stabilita nel contesto della prestazione dei **servizi**.

Occorre valutare se tali previsioni possano esplicare efficacia anche ai fini fiscali, avendo alcune **contiguità con il diritto di stabilimento** sancito dal TFUE in sede intracomunitaria.

Se così fosse, vi sarebbe spazio per sostenere il possibile mantenimento dell'efficacia delle disposizioni nazionali che sono state inserite al fine di salvaguardare tale principio.

Allo stato attuale, è opportuno un atteggiamento **prudente**.

DIRETTIVE: OPERAZIONI STRAORDI- NARIE INTRACOMUNITARIE

Per effetto del recesso del Regno Unito viene meno, nei rapporti con tale Stato, il corpo di norme contenuto negli artt. 178 ss. del TUIR (attuativi della direttiva 2009/133/CE in materia di **operazioni straordinarie intracomunitarie**), riservato alle operazioni in cui uno dei soggetti è residente in uno Stato membro dell'Unione.

Viene meno anche, ad esempio, la possibilità di detrarre il «**credito nozionale**» (art. 179 co. 3 e 5 del TUIR) all'atto di operazioni straordinarie (es. conferimento di una stabile organizzazione UK effettuata da una società italiana a favore di una società UK).

DIRETTIVE: DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES

Per effetto del recesso del Regno Unito vengono meno, nei rapporti con tale Stato, gli effetti delle seguenti norme:

- ✓ art. 26-*quater* del DPR 600/73 (attuativo della direttiva 2003/49/CE), che esenta da ritenuta gli **interessi** e le **royalties** corrisposti a società del gruppo con residenza in Stati UE;
- ✓ art. 27-*bis* del DPR 600/73 (attuativo della direttiva 2011/96/UE), che esenta da ritenuta i **dividendi** corrisposti a società partecipanti con residenza in Stati UE.

Di regola, quindi, i flussi reddituali in uscita dall'Italia sono assoggettati ad imposta in Italia (FAQ Info Brexit del 31.12.2020: vale il criterio di cassa).

DIRETTIVE: DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES

Direttive su dividendi, interessi e royalties		
Reddito	Ante Brexit	Post Brexit
Dividendi	Nessuna ritenuta (direttiva 2011/96/UE) Presentazione, per l'esenzione o il rimborso, del modello E	Ritenuta del 15% , ridotta al 5% nei rapporti infragruppo (art. 10 della Convenzione Italia – Regno Unito) Presentazione, per l'aliquota ridotta o il rimborso, del modello A
Interessi	Nessuna ritenuta (direttiva 2003/49/CE) Presentazione, per l'esenzione o il rimborso, del modello F	Ritenuta del 10% (art. 11 della Convenzione Italia – Regno Unito) Presentazione, per l'aliquota ridotta o il rimborso, del modello B
<i>Royalties</i>	Nessuna ritenuta (direttiva 2003/49/CE) Presentazione, per l'esenzione o il rimborso, del modello F	Ritenuta dell' 8% (art. 12 della Convenzione Italia – Regno Unito) Presentazione, per l'aliquota ridotta o il rimborso, del modello C

DIRETTIVE: SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI

Fonti normative per lo scambio di informazioni		
Oggetto	Direttiva comunitaria	Accordo sovranazionale
Dati reddituali dei non residenti	2011/16/UE (DAC 1)	–
Conti finanziari dei non residenti	2014/107/UE (DAC 2)	CRS MCAA
<i>Ruling</i> preventivi e accordi sul <i>transfer pricing</i>	2015/2376/UE (DAC 3)	–
<i>Country by country report</i>	2016/881/UE (DAC 4)	CbC MCAA
Accesso, da parte delle Amministrazioni, ai dati antiriciclaggio	2016/2258/UE (DAC 5)	–
Operazioni internazionali «aggressive»	2018/822/UE (DAC 6)	–

DIRETTIVE: SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI

Per effetto del recesso del Regno Unito viene meno, ad esempio, lo scambio automatico dei **dati reddituali** dei non residenti (riferito a redditi di lavoro, compensi degli amministratori, polizze vita, redditi immobiliari, che dal 2014 ha luogo in ambito comunitario).

Diversamente, lo scambio automatico dei dati dei **conti finanziari** (che dal 2016 ha luogo in ambito comunitario) viene meno in base alla direttiva DAC 2, ma continua in virtù dell'adesione del Regno Unito alla **Convenzione Multilaterale** per la mutua assistenza ai fini fiscali dell'OCSE e del CRS MCAA. Analogamente, continua lo scambio automatico dei **country by country report**, sempre in virtù dell'adesione del Regno Unito all'accordo sovranazionale.

ACCORDO DEL 24.12.2020

Unione europea e Regno Unito si sono impegnati, in sostanza, a mantenere inalterati i regimi di contrasto all'**elusione** fiscale e di **scambio di informazioni** ai fini fiscali concordati in sede OCSE.

Secondo l'art. 5.1 dell'accordo commerciale del 24.12.2020 (Parte Seconda, Rubrica Prima, Titolo XI), le parti:

- ✓ riconoscono i principi della buona *governance* in campo fiscale, in special modo in materia di trasparenza, scambio di informazioni e *fair competition*, e si impegnano ad attuarli;
- ✓ ribadiscono il sostegno al progetto **anti-BEPS** dell'OCSE, impegnandosi ad attuarne i principi;
- ✓ continueranno ad impegnarsi per il contrasto all'evasione e la riscossione delle imposte.

ACCORDO DEL 24.12.2020

Secondo l'art. 5.2 dell'accordo commerciale del 24.12.2020 (Parte Seconda, Rubrica Prima, Titolo XI), ciascuna delle parti si impegna a mantenere **inalterato**, anche dopo il termine del periodo transitorio, il livello di tutela garantito dalle norme e dalle principi concordati in sede **OCSE** in termini di:

- ✓ scambio di informazioni sui conti finanziari, *ruling* fiscali transfrontalieri, *country by country report*, nonché «meccanismi transfrontalieri di pianificazione aggressiva»;
- ✓ norme in materia di limiti agli interessi, controllo di società estere e disallineamenti da ibridi.

MANDATORY DISCLOSURE (DAC 6)

Comunicazione obbligatoria dei **reportable arrangements** suscettibili di determinare un pregiudizio per l'Erario, regolata dalla direttiva 2018/822/UE (DAC 6), a carico:

- ✓ *in primis*, degli **intermediari** (promotori e fornitori di servizi);
- ✓ in via subordinata, dei **contribuenti**.

Termini di presentazione previsti, in via transitoria:

- ✓ al **30.1.2021** (1.2.2021, in quanto il termine cade di sabato), per i dati riferiti al periodo compreso tra l'1.7.2020 e il 31.12.2020;
- ✓ al **28.2.2021**, per i meccanismi la cui prima fase è stata attuata tra il 25.6.2018 (data di entrata in vigore della direttiva) e il 30.6.2020.


MANDATORY DISCLOSURE (DAC 6)

Con l'*Amendment of the International Tax Enforcement (Disclosable Arrangements) Regulations 2020* del 30.12.2020, il Regno Unito ha **limitato** gli obblighi derivanti dalla direttiva DAC 6 alle sole operazioni che rientrano negli **hallmark D**.


Possibili conseguenze:

- ✓ **traslazione degli obblighi** di monitoraggio in capo agli intermediari o altri soggetti italiani coinvolti;
- ✓ mancata considerazione delle imposte pagate nel Regno Unito nel computo del **vantaggio fiscale**.

Come troviamo sempre le soluzioni?



Semplice. Andiamo al nucleo delle questioni.



sistemiamo l'Italia

Conoscere a fondo i professionisti e le imprese italiane per fornire risposte concrete attraverso le soluzioni software è il nostro mestiere. Da sempre investiamo in competenze e tecnologia con un unico obiettivo: andare al nucleo delle questioni per soddisfare le esigenze dei nostri Utenti.

Con **PROFIS** gestisci i **servizi contabili, fiscali e digitali del tuo studio**, collabori con tutti i clienti, condividi dati e documenti, gestisci servizi personalizzati di fatturazione elettronica e contabilità condivisa. E hai a disposizione una serie di **strumenti di consulenza** per supportare l'azienda cliente nella valutazione della continuità aziendale.

Con **PROFIS** hai a disposizione un **sistema integrato** per gestire i diversi **regimi IVA** e tutti gli **adempimenti periodici e annuali** connessi. **Automatismi e strumenti di controllo** ti aiutano nella compilazione della **dichiarazione IVA** e con un **click esegui la trasmissione telematica**. Tutte le funzionalità sono aggiornate in modo tempestivo, anche con le novità riguardanti l'emergenza sanitaria da COVID-19 e BREXIT.

PROFIS è anche in cloud, presso la Service Farm® SISTEMI.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.

 **sistemi**[®]
Professione Informatica